

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
E.I.S.T. PRESSO E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA N.1 DI SASSARI**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento E. 509/1998)

Tra

L'E.I.S.T. srl (Istituto Europeo di Terapia Sistemico-Relazionale- cod.112) – Partita I.V.A. 12788380157 – nella persona del Rappresentante Legale, Prof.ssa Valeria Ugazio, nata a [REDACTED] il [REDACTED], ai fini della presente Convenzione, domiciliata presso la sede legale della medesima Società, a Milano, in Marco De Marchi 7, 20121 Milano.

e

L'ASL Sassari - Azienda Socio-Sanitaria, con sede legale via Enrico Costa 57 - 07100 Sassari - Codice Fiscale 02884000908 , nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Antonio Lorenzo Spano

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha riconosciuto l'E.I.S.T. quale Istituto idoneo ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia nelle due sedi di Milano e Bergamo. A Milano con D.D. del 09.07.2001, pubblicato sulla G.U. del 12.10.2001, n. 238 e a Bergamo con D.M. del 11.11.2021, pubblicato sulla G.U. del 28.12.2021, n. 307;
- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso le istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. I prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 150 ore annue idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 4 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e l'Azienda ospitante si impegna quindi a non utilizzare il tirocinante in attività configurabili come sostituzione di personale dipendente. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata:

- da un tutor psicoterapeuta designato dall'E.I.S.T., in veste di responsabile didattico-organizzativo, che avrà il compito di programmare una periodica verifica dei tirocini in accordo con la Direzione Scientifica dell'E.I.S.T. che garantirà ai tirocinanti un'adeguata supervisione.

- da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante e assegnato a ciascun tirocinante, come responsabile aziendale, al quale lo studente è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nella struttura nonché per l'attestazione delle presenze. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere un comportamento deontologicamente corretto, mantenendo la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

Gli allievi nell'espletamento dell'attività di tirocinio saranno coperti da assicurazione, contro i rischi derivanti da infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile a carico dell'E.I.S.T. con la Compagnia Assicuratrice Reale Mutua.

L'E.I.S.T., altresì, si impegna a ricordare gli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 al tirocinante, che dovrà provvedere in autonomia ad acquisire la certificazione di idoneità sanitaria, con eventuale necessaria documentazione relativa ai rischi correlati all'attività svolta, trasmettendo poi la stessa all'Ente Ospitante senza che null'altro onere abbia a valere nei confronti dell'Asl n.1 di Sassari.

ART. 6

Nessuna spesa, a nessun titolo, sarà posta a carico dell'Azienda accettante i tirocinanti.

ART. 7

L'E.I.S.T. si impegna a far partecipare gratuitamente il personale del Servizio di Psicologia dell'Azienda Ospitante che svolga funzioni di Tutor nei confronti dei propri tirocinanti agli incontri di supervisione del Corso di Specializzazione sui casi clinici seguiti nonché a Convegni o Seminari aperti al pubblico organizzati dallo stesso Istituto.

ART. 8

L'ASL 1 Sassari, compatibilmente con le risorse previste dal Piano Annuale per la Formazione, e nel rispetto della disciplina prevista dalla CCNL in vigore, nel caso dovesse organizzare momenti formativi ed informativi inerenti all'ambito professionale dei tirocinanti, si impegna ad ammetterli ad essi gratuitamente.

ART. 9

La presente Convenzione ha validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima dell'anno di scadenza.

ART. 10

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del Foro di Sassari.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 24 giugno 2026

Il Rappresentante Legale

dell'E.I.S.T.

Prof.ssa Valeria Ugazio

Il Direttore Generale

dell'Asl n.1 di Sassari

Dott. Antonio Lorenzo Spano

**ANTONIO
LORENZO
SPANO**

Firmato digitalmente da
ANTONIO LORENZO SPANO
Data: 2026.06.30 12:24:43
+02'00'

